

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DALLA LOCALITÀ CUBIET AL COLLE D’ARLAZ. FOSPI TRIENNIO 2011/2013 IN COMUNE DI MONTJOVET.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI	
OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DALLA LOCALITÀ CUBIET AL COLLE D’ARLAZ. FOSPI TRIENNIO 2011/2013	
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI MONTJOVET – Frazione Berriat, 64 – 11020 MONTJOVET (AO) Tel. 0166/79131 fax 0166/579005 e-mail: tecnico@comune.montjovet.ao.it	
TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. 163/2006 e art. 25 della l.r. 12/1996).	
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO: €. 2.527.539,70 oneri per la sicurezza compresi pari ad € 40.000,00	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: €. 2.487.539,70 oneri per la sicurezza esclusi ONERI PER LA SICUREZZA: € 40.000,00	
Responsabile del Procedimento: Geom. Giovanni CHIODO	
CAT. PREVALENTE:	OG3 classifica IV Euro 2.408.269,70
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI:	CATEGORIA SCORPORABILI – Subappaltabili: Cat. OS21 classifica I Euro 79.270,00 Ovvero OS12-B classifica I
TEMPI DI ESECUZIONE	GG. 544 (cinquecentoquarantaquattro)
CIG 430716402D – CUP C14E09000070006	
DOCUMENTI DISPONIBILI IN VISIONE PRESSO: Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di apertura al pubblico <u>Sopralluogo obbligatorio</u> nei giorni 12, 19, 26 e 31 luglio con partenza dal Palazzo Municipale alle ore 9,00. SENZA PRENOTAZIONE. DOCUMENTI PRESSO: sito internet istituzionale del Comune	
MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’OFFERTA: <ul style="list-style-type: none">➤ Mediante servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);➤ Mediante l’ausilio di società, agenzie o ditte autorizzate dal competente Ministero;➤ Mediante consegna a mano direttamente presso la stazione appaltante.	
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Lunedì 6 agosto 2012 ore 11,30	DATA APERTURA: martedì 7 agosto 2012 ore 09:00
GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) €. 50.550,79 ridotta 50 % con certificazione qualità €. 25.275,40	
VERSAMENTO AVCP (TASSA GARA): Euro 140,00.	

I DESCRIZIONE LAVORI

1. L'appalto ha per oggetto i LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DALLA LOCALITÀ CUBIET (mt. 550 s.l.m.) AL COLLE D'ARLAZ (mt. 1.030 s.l.m.) IN COMUNE DI MONTJOVET.
2. Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 11 e seguenti della l.r. 12/1996 e s.m.i. e dall'art. 90 e seguenti del Dlgs 163/2006.

II NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - Elaborati progettuali;
 - Normativa vigente in materia.
2. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simili ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.
3. Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell'ente appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax o via e-mail, PEC ed in subordine mediante posta ordinaria.
4. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione da inserire nel MODULO 1 o in altro modulo dallo stesso contenuto, la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione a mezzo fax o PEC ed inerente all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni, alla stipula del contratto. Il concorrente, quindi, a mezzo della compilazione del MODULO 1 o di modulo dallo stesso contenuto indica il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

III QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€. 2.527.539,70**, di cui **€. 40.000,00** quali oneri per la **sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

Opere a misura	€.	2.339.264,70
Opere a corpo	€.	148.275,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€.	2.487.539,70
Oneri per sicurezza	€.	40.000,00
IMPORTO A BASE D'ASTA	€.	2.527.539,70

IV
**REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE
 ALLA PROCEDURA DI GARA**

1. I concorrenti devono possedere al momento della presentazione dell'offerta adeguata attestazione in corso di validità, pena l'esclusione, rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in rapporto alla tipologia e all'importo dei lavori in gara.
2. Le categorie sono le seguenti:

Categoria prevalente

Categoria prevalente*	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo €.
OG3	IV	Strade	€. 2.446.993,70

* l'importo è comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

**Categorie scorporabili
 subappaltabili**

Categoria scorporabili	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo €.
OS21 ovvero OS12-B	I	Opere strutturali speciali	€. 80.546,00

* l'importo è comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

3. Ai sensi dell'art. 92 c.1 del DPR 207/2010 i requisiti relativi alle eventuali opere scorporabili, non posseduti dalla concorrente, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente.
4. Per gli operatori che partecipano con classifica superiore alla II, è obbligatorio, pena l'esclusione, il possesso del sistema di qualità aziendale, così come disposto dall'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Si precisa che dall'attestazione SOA deve risultare, pena l'esclusione, il possesso della certificazione di qualità. La partecipazione di concorrenti non in possesso di tale sistema di qualità aziendale, è limitata ad importi di qualificazione corrispondenti alle classifiche I e II.
5. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata può dimostrare il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità. In caso contrario, il requisito non è da ritenersi dimostrato con conseguente esclusione dalla procedura.

V
**REQUISITI DI ORDINE GENERALE OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
 DI GARA**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che versano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente sono esclusi coloro :
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pendente di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; *(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.)*
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 resa ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando quale fac-simile il MODULO 1 e il MODULO 2 allegati al presente bando/disciplinare di gara.
3. I concorrenti, in particolare, devono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, a pena di esclusione, indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
4. Ai fini del comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
5. Ai fini del comma 1, lettera i), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il concorrente dichiara alternativamente, a mezzo del MODULO 1:
 - a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni la stazione appaltante chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
8. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
9. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.
10. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, ma comunque nell'Unione Europea, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti non italiani, quindi, allorché vengono invitati a fornire tali documenti devono procedere alla consegna degli stessi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena la non aggiudicazione della gara. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazio-

ne giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

VI DOCUMENTI DI GARA E PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI SOPRALLUOGO

1. Vista la particolarità dei luoghi nei quali verrà installato il cantiere e verranno eseguiti i lavori è prevista, **a pena di esclusione**, la presa visione dei luoghi
2. Ogni concorrente deve, pena l'esclusione, prendere visione degli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico comunale ad effettuare un sopralluogo con partenza alle ore 9,00 dal Palazzo Municipale in frazione Berriat, 64, nei giorni di giovedì 12, 19 e 26 luglio, martedì 31 luglio - **SENZA PREVIA PRENOTAZIONE (viste le esperienze passate NONOSTANTE sia precisato SI PREGA di NON TELEFONARE per prenotare perché NON E' NECESSARIO)**

Si precisa che occorre provvedere ad effettuare il sopralluogo con la propria auto. Durata prevista del sopralluogo: due ore circa. Percorso di circa 16 km andata e ritorno.

All'offerta ogni concorrente deve allegare, pena l'esclusione, l'attestazione, rilasciata dall'incaricato della stazione appaltante, dalla quale risulta l'avvenuta presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali.

Ultimo giorno utile in tale senso è:

martedì 31 luglio ore 09,00

oltre il quale non sarà più possibile ottenere l'attestazione di presa visione con conseguente impossibilità alla regolare partecipazione alla gara.

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo e la presa visione ed ottenere i relativi attestati da allegare alla documentazione amministrativa se non con le modalità sopra indicate, pena l'esclusione dalla gara.

N.B.

All'istanza di partecipazione, come meglio specificato nel presente bando, ogni concorrente deve allegare, pena l'esclusione, l'attestazione dalla quale risulta:

- l'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali e l'avvenuto sopralluogo.

3. **La presa visione e il sopralluogo potranno essere effettuati**, unicamente, pena di esclusione:
 - **dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente;**
 - **dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente** (muniti di procura notarile in originale o in copia da esibire).

N.B.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, sia costituiti sia da costituire, la presa visione degli elaborati ed il sopralluogo devono essere effettuati da uno dei soggetti indicati con riferimento, unicamente, al capogruppo.

3. Copie del bando di gara e dei moduli di gara utilizzabili quali fac-simili, possono essere acquisiti presso il sito www.comune.montjovet.ao.it e www.regione.vda.it. Copia degli elaborati progettuali è disponibile presso Ufficio Tecnico Comunale e scaricabile, all'atto della presa visione, in forma elettronica direttamente su pen drive o cd forniti dal concorrente stesso.

Nella Busta "A - Documentazione amministrativa" è obbligatorio, a pena di esclusione, inserire l'attestazione di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante.

VII TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui all'art. X del presente disciplinare e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:

ORE 11,30 DEL GIORNO 6 agosto 2012

al seguente indirizzo:

COMUNE DI MONTJOVET – Frazione Berriat, 64 - 11020 MONTJOVET (AO)

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica **il martedì 7 agosto 2012, con inizio delle operazioni alle ore 09:00, presso il Municipio**

2. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

VIII PROCEDURA DI GARA E ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le quattro buste "A – documentazione amministrativa", "B – offerta tecnica", "C – offerta economica" e "D – computo metrico estimativo delle migliorie", verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 4 (quattro) buste denominate nel modo indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta "A – documentazione amministrativa", verificarne il contenuto ed escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella legge di gara.
- ad aprire la busta "B – documentazione tecnica", verificarne il contenuto e documentare nel verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti il seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa;

In seduta riservata si procederà:

- ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente bando.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
 - ad aprire la busta "C – offerta economica", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
 - a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
 - a verificare se l'offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta pubblica ai sensi dell'art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e procedere ai sensi della stessa disposizione normativa;
 - ad aprire, in ogni caso, la busta "D – computo metrico estimativo delle migliorie" verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara.
 - qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare provvisoriamente la gara;
 - qualora l'offerta economicamente più vantaggiosa risulti sospetta di anomalia ad agire ai sensi degli articoli 86 e ss del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ai sensi dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010.
2. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende

l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

3. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

IX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato in ottemperanza al criterio stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

N.B.

SOGLIA DI AMMISSIBILITÀ TECNICA

E' importante per l'Amministrazione assicurare che la prestazione sia eseguita con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo; pertanto è inserita la clausola di sbarramento. Per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell'offerta quantitativa, i concorrenti devono ottenere, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio complessivo X superiore ai punti così determinati:

X= punteggio massimo ottenuto dal miglior concorrente meno 25 punti dell'offerta economica

2. Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

EVT1 - Gestione operativa dell'attività di cantiere - punteggio massimo attribuibile pari a 30.

EVT2 - Pregio tecnico e qualità delle migliorie proposte - punteggio massimo attribuibile pari a 40.

EVT3 - Salvaguardia sociale - punteggio massimo attribuibile pari a 5

EVS1 - Offerta economica in merito all'esecuzione dell'opera - punteggio massimo attribuibile pari a 25.

3. In particolare i concorrenti dovranno redigere le soluzioni progettuali di cui ai criteri EVT1 e EVT2 alla stregua dei seguenti elementi:

EVT1 – GESTIONE OPERATIVA DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE – PUNTEGGIO MASSIMO 30:

In particolare il punteggio massimo viene così suddiviso:

– **EVT1.1 - Viabilità da mantenere** **punti 25**

L'esigenza dell'Amministrazione appaltante è quella di realizzare gli interventi in questione minimizzando i disagi agli utenti della strada, sia quelli di transito sia quelli residenti. L'impresa dovrà redigere una apposita relazione in cui venga illustrata la propria organizzazione interna onde favorire un regolare corso del cantiere e delle lavorazioni minimizzando le interferenze con particolare attenzione a:

- a) individuazione delle attività critiche e di particolare complessità e loro pronta risoluzione;
- b) pianificazione, organizzazione e gestione dell'attività di cantiere, la pronta disponibilità di attrezzature e macchine, nonché dimostrazione concreta del tempestivo approvvigionamento di materiali e manufatti;
- c) illustrazione delle procedure operative e delle tempistiche che intende mettere in atto al fine di minimizzare i tempi di attesa e di percorrenza del cantiere in caso di senso unico alternato;
- d) gestione del traffico veicolare nelle zone oggetto dei lavori, garantendo sempre l'accesso, in completa sicurezza, alle abitazioni e il transito dei mezzi;
- e) studio di eventuali viabilità alternative o creazioni di piste provvisorie finalizzate alla riduzione dei tempi di percorrenza dell'area di cantiere durante i lavori;
- f) riduzione e quantificazione in giornate dei periodi comunque necessari all'esecuzione delle lavorazioni, con l'istituzione di sensi unici regolarizzati da impianti semaforici o da movieri, sempre nel rispetto delle prescrizioni previste nel Piano di sicurezza e coordinamento;

N.B. La relazione tecnica esplicativa complessiva per il criterio EVT1.1 deve essere composta da un numero massimo di pagine formato A4 (si precisa che una pagina equivale ad una facciata), pari a 8 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato) o equivalenti in formato A3 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato). **Le pagine eccedenti il limite massimo NON verranno esaminati dalla commissione** ai fini della valutazione della proposta e dell'attribuzione del punteggio. In aggiunta alle pagine è ammessa la presentazione di due tavole (cioè due facciate) in formato A1 (841X594) per illustrare meglio ciò che è descritto nella relazione.

– **EVT1.2 - Disagi e polvere** **punti 5**

Il concorrente deve le soluzioni operative ritenute opportune per ridurre l'impatto di tutte le attività di cantiere e gestionali.

In particolare il concorrente deve:

illustrare quali scelte intende adottare per la riduzione dei disturbi e dei danni all'ambiente circostante nelle fasi di realizzazione dell'opera, descrivendo tali scelte in relazione alle singole fasi lavorative (confinamento dell'area destinata all'attività operativa; soluzioni per evitare la diffusione in atmosfera di componenti dannosi per la salute; valutazione delle emissioni di rumore e soluzioni previste; interferenze; ecc.);

illustrare, come intende garantire il transito veicolare e pedonale in ogni località interessata dai lavori;

N.B. La relazione tecnica esplicativa complessiva per il criterio EVT1.2 deve essere composta da un numero massimo di pagine formato A4 (si precisa che una pagina equivale ad una facciata), pari a 2 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato). **Le pagine eccedenti il limite massimo NON verranno esaminati dalla commissione** ai fini della valutazione della proposta e dell'attribuzione del punteggio.

EVT2 – PREGIO TECNICO E QUALITA' DELLE MIGLIORIE PROPOSTE – punteggio massimo attribuibile 40:

in particolare il punteggio massimo viene così suddiviso:

- EVT2.1 - Rinaturalizzazione delle pareti di scavo **punti 15**
L'impresa dovrà illustrare le migliorie che intende, eventualmente, apportare alle opere previste in progetto, alla sistemazione degli scavi, delle scarpate e dei raccordi delle opere e delle pareti in roccia con il terreno originale e alla rinaturalizzazione del cantiere dopo l'esecuzione dei lavori.
- EVT2.2 - Valorizzazione della piazzetta della frazione Le Grand Hoel **punti 15**
Valorizzazione del parcheggio al Colle d'Arlaz
Si precisa che gli interventi proposti devono essere conformi agli strumenti urbanistici tenendo conto che il parcheggio al Colle d'Arlaz, individuato sul progetto, confina con un'area di proprietà comunale, ma gravata da vincolo archeologico
- EVT2.3 - Altre migliorie **punti 10**

N.B. La relazione tecnica esplicativa complessiva per ognuno dei tre criteri EVT2.1, EVT2.2 e EVT2.3 deve essere composta da un numero massimo di pagine formato A4 (si precisa che una pagina equivale ad una facciata), pari a 4 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato) o equivalenti in formato A3 (esclusa la copertina iniziale e di chiusura dell'elaborato). **Le pagine eccedenti il limite massimo NON verranno esaminati dalla commissione** ai fini della valutazione della proposta e dell'attribuzione del punteggio. In aggiunta alle pagine è ammessa la presentazione di una tavola (cioè una facciata) in formato A1 (841X594) per illustrare meglio ciò che è descritto nella relazione.

Le migliorie a quanto previsto in progetto dovranno essere supportate, ove necessario, da una relazione illustrativa e di fattibilità a firma di un tecnico in possesso delle afferenti competenze professionali.

Nel caso che le migliorie richiedano la produzione di nuovi elaborati progettuali, comprensivi di eventuali relazioni di calcolo ovvero di pareri ed autorizzazioni, l'impresa si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria entro trenta giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della firma del contratto.

Tutte le spese per la redazione di eventuali nuovi elaborati progettuali e per la loro approvazione ed ogni altro eventuale onere sono a totale carico dell'impresa concorrente.

N.B.:

A tal proposito occorre predisporre un'analisi dettagliata dell'incidenza del costo dei materiali proposti indicando in relazione alla singola voce di computo metrico estimativo il maggior o minor costo relativo e formulando o riformulando, di conseguenza, la corrispondente voce di elenco prezzi per dare il magistero finito. **Tutta la documentazione relativa va riposta nella Busta D.**

Le voci di elenco prezzi così formulate o riformulate dovranno dar conto complessivamente dal valore economico delle migliori.

Le migliori apportate al progetto che possono essere di tipo:

- Modificative/sostitutive;
- o nuova opera.

Saranno rese obbligatorie per il pagamento degli atti di contabilità.

I valori delle migliori:

- di tipo modificative/sostitutive verranno descritti in contabilità come nuovo prezzo e l'importo applicato sarà quello di progetto;
- delle nuove opere, verranno descritti in contabilità come nuovo prezzo e non riconosciute.

EVT3 – SALVAGUARDIA SOCIALE – punteggio massimo attribuibile 5:**– Salvaguardia sociale****punti 5**

L'impresa aggiudicataria per l'esecuzione del contratto, può avvalersi del personale inserito nella graduatoria formatasi ai sensi della LR 44/2010 e che ha già lavorato per l'Amministrazione regionale o la società di servizi "Valle d'Aosta SpA" al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, come previsto all'articolo 56 "Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia" della legge regionale n. 30/2011. I lavoratori saranno individuati all'interno dell'elenco che sarà trasmesso dall'Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione definitiva. **Il contratto di assunzione del personale dovrà avere durata minima corrispondente ai giorni complessivamente assegnati per il lavoro (544 giorni, arrotondati a 540 = 180 x 3) e comunque la persona non potrà essere assunta per meno di 180 giorni consecutivi.**

I "moduli" possibili per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:

- 2 unità x 540 giorni = 5,0 punti
- 1 unità x 540 giorni = 2,5 punti
- 0 unità x 540 giorni = 0,0 punti

Il concorrente su propria carta intestata dichiara di quante unità intende avvalersi tenendo conto di quanto sopra riportato. Tale dichiarazione va riposta nella Busta B "Offerta Tecnica".

Fac-simile di dichiarazione:

il concorrente in riferimento alla "**clausola sociale**" – punto IX "Criterio di aggiudicazione" del Bando/disciplinare di gara

DICHIARA

Che intende avvalersi del personale inserito nella graduatoria formatasi ai sensi della LR 44/2010 e che ha già lavorato per l'Amministrazione regionale o la società di servizi "Valle d'Aosta SpA" al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, come previsto all'articolo 56 "Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia" della legge regionale n. 30/2011.

Di prendere atto che i lavoratori saranno individuati all'interno dell'elenco che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione a seguito dell'aggiudicazione definitiva

Che la persona verrà assunta non meno di 180 giorni consecutivi

Che il modulo scelto è il seguente:

2 unità x 540 giorni

1 unità x 540 giorni

0 unità x 540 giorni

PRECISAZIONI

Per quanto riguarda i **pagamenti delle nuove migliorie** proposte si precisa quanto segue con un esempio. L'importo delle migliorie sarà ragguagliato ad una percentuale dell'importo dei lavori:

importo a base d'asta: € 2.487.539,70

importo della sicurezza: € 40.000,00

importo totale € **2.527.539,70**

ribasso d'asta di esempio: 10%

totale nuove migliorie: € 500.000,00

(come da c.m.e. presentato)

una da € 100.000,00 pari al 3,96% su importo totale

una da € 250.000,00 pari al 9,89% su importo totale

una da € 150.000,00 pari al 5,93% su importo totale

in occasione di un SAL dove sono previste delle nuove migliorie in assenza delle medesime, al ribasso d'asta sarà aggiunta la percentuale delle migliorie (es. 10%+3,96%= 13,96%)

nel caso in cui nel SAL venga contabilizzata l'avvenuta esecuzione solo di alcune nuove migliorie previste la percentuale totale delle migliorie sarà rideterminata ed applicata sul SAL medesimo in aggiunta al ribasso di gara

N.B. La relazione tecnica esplicativa per il punto EVT2 deve essere accompagnata da una elencazione schematica, come indicato all'art. XII (contenuto della busta B), redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante (che costituisce mero fac simile), delle migliorie proposte.

N.B. Negli elaborati costituenti offerta tecnica **NON DEVONO, A PENA DI ESCLUSIONE, ESSERE** inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica. Ogni concorrente è invitato, pertanto, a non inserire computi metrici estimativi delle migliorie. Sono ritenuti validi, unicamente, computi metrici senza indicazione dei valori economici. **Tali elementi, mediante computo metrico estimativo delle migliorie, dovranno essere inseriti nella busta D, la quale verrà aperta in occasione dell'apertura delle offerte economiche.**

N.B. Si ammettono soluzioni migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera, purché non si traduca in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante. Risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le migliorie alle singole prescrizioni progettuali, che si dia prova che la miglioria garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della pubblica amministrazione. La commissione giudicatrice non considererà valutabili le offerte che si porranno in contrasto con tale prescrizione.

N.B. Ogni elaborato deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, sul frontespizio dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI è sufficiente la sottoscrizione del capogruppo.

EVQ1 – OFFERTA ECONOMICA IN DIMINUZIONE in merito all'esecuzione dell'opera – punteggio massimo attribuibile pari a 25.

Per quanto concerne l'offerta economica, il concorrente deve indicare il ribasso percentuale d'asta offerto (come da modulo fac-simile 7). Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento.

L'offerta economica deve contenere, come da modulo 7:

- Il prezzo offerto (in cifre ed in lettere);

- La dichiarazione, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del d.P.R. 207/2010, di avere tenuto conto, con riferimento alle opere "a corpo" delle eventuali discordanze qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione della offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta fissa ed invariabile.

La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5. Nel caso di ribassi formulati mediante l'indicazione di 4 o più cifre decimali, il ribasso percentuale offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

6. In caso di offerte con pari punteggio, l'amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

7. I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:

$$k_i = (EVT1 + EVT2 + EVT3) + (EVQ1 \times 25)$$

dove:

- k_i indica il punteggio attribuito al concorrente i -esimo.
- $EVT1 + EVT2 + EVT3$ (formati a loro volta dai sottopunteggi $EVT1.1, EVT1.2, EVT2.1, EVT2.2, EVT2.3$) indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i -esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie, come sotto descritto.
- $EVQ1$, indica l'elemento di natura quantitativa inerente al ribasso per l'esecuzione dell'opera, il cui coefficiente sarà attribuito attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara.

Si adatterà il sistema del confronto **a coppie con matrice quadrata – calcolo dell'autovettore principale e indice di consistenza**

La determinazione dei coefficienti per la valutazione delle varie offerte è effettuata mediante impiego della matrice quadrata ove con le lettere A, B, C, D ... N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due. Nella diagonale sono situati tutti valori pari ad uno.

Ogni commissario valuta, per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa, quale dei due concorrenti che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un concorrente e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio secondo la seguente scala di valori:

Intensità di preferenza	Valore associato	Definizione
Uguale	1	Uguale importanza
Debole	3	Moderata importanza della prima sulla seconda
Significativa	5	Essenziale importanza
Forte	7	Importanza dimostrabile
fortissima	9	Estrema importanza
	2, 4, 6, 8	Valori intermedi

Qualora il numero delle offerte da valutare sia inferiore a tre non si procederà al confronto a coppie ma ogni componente la commissione attribuirà la valutazione, variabile da 0 (valutazione minima) a 10 (valutazione massima).

Ogni commissario procede infine al calcolo del proprio coefficiente attribuendo il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il «peso X_i » massimo (oppure il punteggio massimo di valutazione nel caso il numero di offerte da valutare sia inferiore a tre) ed agli altri concorrenti in proporzione.

I singoli coefficienti attribuiti dai commissari vengono sommati e tale somma viene normalizzata riportando ad uno la somma dei coefficienti di valore più alto e riparametrando le altre somme dei coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell'offerta per quell'elemento.

Nel caso siano previsti dei subelementi, si procede con lo stesso procedimento previsto per gli elementi e poi si procede alla normalizzazione anche per i subelementi. Ossia si sommano i punteggi definitivi ottenuti per i subelementi. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo per i subelementi ottiene il coefficiente uno per il relativo elemento e gli altri concorrenti in proporzione. Tali coefficienti «normalizzati» saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito all'elemento in questione.

X MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato al punto VII, a pena di irricevibilità, mediante:
 - Consegna a mano;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni.

2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.
3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara:
 - rileva la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell'Ufficio indicato dalla stazione appaltante: Ufficio Protocollo – Comune di Montjovet; che garantirà i seguenti orari di ricezione: dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 11,30.
4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, la stazione appaltante non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
6. **I plichi contenenti l'offerta, la documentazione richiesta devono essere, pena l'esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e controfirmati, sempre a pena di esclusione, sugli stessi lembi di chiusura. Chi usa la ceralacca è pregato di non apporla sulle controfirme. Per questioni pratiche si preferisce l'uso del nastro adesivo**
7. e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Il seguente oggetto della gara: "Offerta per la gara d'appalto relativa ai LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DALLA LOCALITÀ CUBIET AL COLLE D'ARLAZ. FOSPI TRIENNIO 2011/2013 IN COMUNE DI MONTJOVET – NON APRIRE"
8. Pena l'esclusione, i plichi devono contenere al loro interno quattro buste che non dovranno essere perforabili dalla luce, che a loro volta dovranno essere idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di chiusura, controfirmate sugli stessi lembi di chiusura, sempre a pena di esclusione, saranno così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa
 BUSTA B – Offerta tecnica
 BUSTA C – Offerta economica.
 BUSTA D – Computo Metrico estimativo miglorie

XI CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 163/2006:
 - **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**
 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

 La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente. Pertanto:
 - in caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE L'ATI deve effettuare la predetta dichiarazione.
 - in caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE.
 - in caso di avvalimento la stessa dichiarazione deve essere compilata ANCHE DALL'AUSILIARIA.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Al modulo devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 lettere b), c) e mter).

Tale dichiarazione deve essere compilata:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale: dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone:
 - se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti i direttori tecnici.
 - se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di capitale, una società cooperativa o un consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza qualora la società abbia meno di quattro soci.

La stessa deve essere redatta e sottoscritta, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Al modulo devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Modello di Avvenuto Sopralluogo** rilasciato dalla Stazione appaltante

➤ **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente bando e come disciplinato dall'art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

➤ **Ricevuta in originale del versamento** da effettuare, pena l'esclusione, dai concorrenti, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Tale pagamento può essere effettuato, alternativamente, secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità. Si invita ogni concorrente, a tal proposito, a verificare ogni prescrizione sul sito www.avcp.it/riscossioni.html

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (<http://www.avcp.it>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti, i concorrenti devono, oltre a quelli sopra indicati al comma 1, allegare pena l'esclusione:

- **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**
Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione dei lavori da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, oltre a quelli sopra indicati al comma 1, allegare pena l'esclusione:
- **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**
Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
4. Nel caso di consorzi, i concorrenti devono, oltre a quelli sopra indicati al comma 1, allegare, pena l'esclusione:
- **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.**
Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo del consorzio per il quale il consorzio concorre.
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.
5. Nel caso di avvalimento (vedasi altresì quanto indicato nel presente disciplinare) i concorrenti devono, oltre a quelli sopra indicati al comma 1, allegare, pena l'esclusione e la non ammissione dell'avvalimento:
- **Dichiarazioni da redigersi come da MODULI 5 e 6, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati**
Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente del disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.
- **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**
In originale o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (vedasi quanto indicato nel presente disciplinare per requisiti minimi richiesti);
6. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale. In tale caso, l'impresa può partecipare alla gara unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato dell'impresa.

SI PRECISA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della l.r. 19/2007, PENA LA NULLITÀ DELLE DICHIARAZIONI STESSE, e quindi PENA L'ESCLUSIONE, devono essere completate ALLEGANDO COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI.

XII CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

1. La busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 163/2006, la proposta tecnica secondo quanto prescritto all'art. IX del presente disciplinare:

Relazione tecnica contenente le proposte relative ai CRITERI EVT1 –EVT2 – EVT3 .

2. La dichiarazione circa la "clausola sociale" di cui al punto IX "Criterio di aggiudicazione"

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, sul frontespizio dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di ATI è sufficiente la sottoscrizione del capogruppo.

N.B.

La relazione tecnica esplicativa per il punto EVT2 deve essere accompagnata da una **elencazione schematica**, come indicato all'art. XII (contenuto della busta B), redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante Mod.8 (che costituisce mero fac simile), **delle migliori proposte**.

XIII CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

- 1 La busta "C" deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

➤ **MODULO 7 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**

(Offerta economica in merito all'esecuzione del lavoro)

L'offerta economica deve contenere, come da modulo 7:

- Il Prezzo complessivo (in cifre ed in lettere) offerto per la realizzazione dei lavori oggetto della presente procedura.
- Il ribasso percentuale offerto (corrispondente al prezzo complessivo proposto)
- La dichiarazione, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del d.P.R. 207/2010, di avere tenuto conto, con riferimento alle prestazioni " a corpo" delle eventuali discordanze qualitative e quantitative nella formulazione della offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo la documentazione tecnica posta a base di gara, resta fissa ed invariabile.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

- 2 L'offerta Economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, dai sotto elencati soggetti:
 - dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente;
 - dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge;
 - da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito;
- 3 L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

XIV CONTENUTO DELLA BUSTA "D" – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE MIGLIORIE

1. La busta "D" deve contenere, pena l'esclusione, il computo metrico estimativo delle migliori proposte con riferimento al criterio EVT2 di cui all'art. IX del presente bando di gara. La valutazione delle migliori deve essere effettuata alla stregua dell'elenco prezzi vigente nella Regione Valle d'Aosta o, comunque, secondo prezzi correnti di mercato.

Si precisa che il computo metrico estimativo dovrà essere così suddiviso:

- 1) Migliorie modificative/sostitutive
- 2) Nuove migliori

Per la parte riguardante le migliori modificative/sostitutive occorrerà, al termine dei calcoli per determinare il loro valore, detrarre il valore delle opere già previste in progetto, il totale parziale così ottenuto sommato al valore delle nuove migliori darà il totale reale del valore delle migliori proposte.

XV GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. L'offerta è corredata, pena l'esclusione, da una garanzia, **pari al 2% (€50.550,79)** del prezzo a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione così come disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 della durata di almeno giorni 180 dalla data del termine di scadenza di presentazione dell'offerta.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, recante "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici".
4. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se costituita secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere come previsto dall'art 75 del D.Lgs. 163/2006, pena l'esclusione, quanto segue:
 - l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida per la durata dei lavori;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (quindi la garanzia diviene pari a € 9.189,47) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
A tal proposito si precisa che:
 - Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, pena l'esclusione, mediante l'attestazione SOA dalla quale deve risultare il possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 34/2000, oppure mediante copia della certificazione del sistema di Qualità UNI ISO 9000.
 - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma orizzontale, la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, pena l'esclusione, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
6. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata può dimostrare il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità. In caso contrario, il requisito non è da ritenersi dimostrato con conseguente esclusione dalla procedura.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia

N.B.

Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti

Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, dall'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre a pena di esclusione che l'oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. **Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI, pena l'esclusione e sottoscritta da tutti i soggetti componenti.**

XVI TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

1. E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dei lavori.

XVII SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:
 - le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato";
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
 - concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente precisato, vigono i principi e le disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del d.P.R. 207/2010 e all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

XVIII CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale di cui all'art. V del presente disciplinare di gara sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti all'art. IV dello stesso documento.
2. I requisiti relativi alle eventuali opere scorporabili subappaltabili, non posseduti dal soggetto singolo, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente.

XIX RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale o misto.
Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori/servizi della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel disciplinare di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010:
 - Le associazioni temporanee devono, pena l'esclusione, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal disciplinare di gara;

- L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori. In ordine all'esecuzione delle lavorazioni scorparabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario;
 - E' fatto divieto, pena l'esclusione, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
 - I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
 - Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 - In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
 - In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
 - Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti necessari, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
 - L'impresa capogruppo deve, in ogni caso, pena l'esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria.
3. Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 61, co. 2, del d.P.R. 207/2010, l'importo relativo alla propria classifica a condizione. La disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40%.
4. Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizione previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. E' facoltà presentare offerte da parte di imprese non ancora consorziate, purché sia dalle stesse assunto l'impegno a consorzarsi in caso di aggiudicazione della gara. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti.

XX CONSORZI STABILI

1. I soggetti riuniti in consorzi stabili possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

XXI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Considerato i tempi ristretti dettati dall'art. 79 "Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni" le comunicazioni come quella relativa all'aggiudicazione definitiva, alla data di avvenuta stipulazione del contratto verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Bandi di gara, oltre che inviate come previsto dall'articolo stesso.

2. L'amministrazione appaltante comunicherà d'ufficio mediante fax, via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria (art. 11 del disciplinare), ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, entro 5 giorni dall'avvenuto completamento delle operazioni di gara, l'esito della stessa:
 - all'aggiudicatario provvisorio;
 - al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato;
 - a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
3. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara, sempre secondo quanto stabilito dall'art. 79, comma 5 lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante renderà disponibile a tutti i concorrenti la graduatoria ufficiosa della gara trasmettendo esito ai recapiti indicati su Modulo 1 da ciascun concorrente. Il tutto fermo restando l'attivazione del sub procedimento di anomalia.
4. La stazione appaltante comunicherà al domicilio eletto a mezzo fax o PEC, come da autorizzazione effettuata dal concorrente, l'avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto. Tale comunicazione verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti:
 - per quanto concerne l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione con indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto pari a 35 giorni;
 - per quanto concerne la stipulazione del contratto entro 5 giorni dall'avvenuta stipula.
5. Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo al concorrente primo classificato, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria.
6. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all'approvazione del collaudo delle opere.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non avrà luogo prima di 35 giorni. La stipula del contratto avverrà, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per le opere provvisorie.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto dall'art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
11. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d'urgenza così come previsto dall'art. 153 del d.P.R. 207/2010.
12. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del d.P.R. 207/2010 l'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ri-

basso sia superiore al 20%, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale, la garanzia definitiva è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della garanzia determina l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La garanzia copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, così come disciplinato dall'art. 40 del D. Lgs. 163/2006.

13. Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del servizio pubblico.

XXII DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo.
2. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili sino ad un massimo del 30%, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 33 della Legge Regionale 12/1996 e dall'art.118 del D.Lgs 163/2006.
4. La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista dell'importo dei lavori dallo stesso eseguiti.
5. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità previste dalla legge, la stazione appaltante, provvederà senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La stessa amministrazione provvederà, altresì, alla sospensione dei pagamenti successivi all'appaltatore, qualora lo stesso non trasmetta le fatture quietanzate, così come stabilito dall'art.118 del dlgs 163/2006.

XXIII AVVALIMENTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai fini dell'avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta "A", come già nel presente disciplinare, pena l'esclusione:
 - Fac-simili moduli redatti come in essi indicato;

- copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna tipologia di prestazione (art. 49, comma 6, D. Lgs. 163/2006).
 4. Il contratto, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere obbligatoriamente, **a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento**, i seguenti elementi:
 - I requisiti tecnici – economici – finanziari messi a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
 - il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.
 5. Ai fini dell'eventuale aggiudicazione definitiva tale contratto dovrà essere formalizzato mediante atto pubblico e registrato nei modi di legge.
 6. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia provvisoria e trasmettere gli atti all'Autorità competente.
 7. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
 8. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
 9. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
 10. Non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che alla presente procedura partecipino sia l'impresa ausiliaria sia il concorrente che si avvale della stessa.
 11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara.
 12. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

XXIV

VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Non sono ammesse offerte in variante.
2. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
3. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati ne presente disciplinare. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.
4. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "*Busta sostitutiva/integrativa relativa ai LAVORI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA DALLA LOCALITÀ CUBIET AL COLLE D'ARLAZ. FOSPI TRIENNIO 2011/2013 IN COMUNE DI MONTJOVET – non aprire*". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXV

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza www.comune.montjovet.ao.it e sul sito www.regione.vda.it, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara. I concorrenti sono invitati, quindi, a visitare il sito nelle more di pubblicazione del bando stesso.
3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 241, comma 1- bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.
4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente. In particolare si dà atto che ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso il COMUNE DI MONTJOVET (AO). Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;
5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
6. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, pena l'esclusione.
7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.
9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
10. La stazione appaltante ha finanziato i lavori oggetto della gara in appalto con fondi regionali FOSPI e Fondi Propri
11. Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12. La stazione appaltante si riserva di escludere dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione.
13. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. 207/2010 (circa € 5.360,00)
14. La contabilità dei lavori verrà redatta secondo i dettami di cui D.P.R. 207/2010.

15. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e la gestione dello stesso.
16. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
17. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante **esclusivamente in forma scritta** al n. di **Fax al n. 0166/579005, non oltre le ore 11,30 del giorno mercoledì 1 agosto 2012**. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta, entro 3 giorni dalla richiesta, mediante inoltro via fax. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si risponderà direttamente ai concorrenti che avranno inviato le richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati e le stesse risposte verranno inserite, in forma anonima, sul sito internet del Comune (www.comune.montjovet.ao.it sezioni bandi) a disposizione di tutti i partecipanti **NON SI RISPONDERA' A NESSUNA TELEFONATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.**

Montjovet, lì 04.07.2012

Il Coordinatore del ciclo/Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giovanni CHIODO